

In data odierna, 21 novembre 2016, presso la sede di Unipol Banca S.p.A. in Bologna,

tra

UNIPOL BANCA S.p.A.

e

le delegazioni sindacali:

FABI	rappresentata dai sigg.ri	Alba Alabiso, Adriano Di Martino, David Lena, Mattia Pari e Laura Querzè;
FIRST/CISL	rappresentata dai sigg.ri	Marco Militerno, Vincenzo Montevago, Paola Pisco, Marta Proietti e Alessandro Rivano
FISAC/CGIL	rappresentata dai sigg.ri	Gianfranco Bruschi, Luca Chiapparini, Fabio Naldi, Paolo Riga e Rita Anna Scavone;
U.G.L.	rappresentata dai sigg.ri	Raffaello Andalò, Carlo Gori
UIL C.A.	rappresentata dai sigg.ri	Francesco Labella e Fabrizio Montanari; Paola Teresa Alloisio, Marco Aversa, Alberto Forlai e Claudio Migliorini.

Premesso che:

- per l'attuazione degli adempimenti demandati in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori dal D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e successive modifiche è stato stipulato un apposito accordo nazionale nel settore Credito in data 4.2.2016, integrato dal verbale di riunione del 16.3.2016;
- detto accordo, che qui si intende richiamato integralmente e che si sostituisce al precedente Accordo di settore del 12.3.1997, prevede la costituzione della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza stabilita dall'art. 47 del D. Lgs. sopra citato;
- ai fini della realizzazione della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza si deve procedere mediante elezione unitaria e diretta da parte dei dipendenti dell'Azienda e, pertanto, si rende necessario istituire il "Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e la Salute presso Unipol Banca S.p.A.";
- si rende inoltre necessario definire gli altri aspetti inerenti l'attuazione delle previsioni del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 funzionali all'espletamento del mandato proprio dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS);
- le Parti hanno convenuto di procedere al rinnovo dell'accordo del 30.11.2012 in materia di RLS, che era stato stipulato con riferimento alle previsioni del previgente accordo nazionale del 12.3.1997;

si conviene e sottoscrive quanto segue.

Art. 1 – Ambiti territoriali

Considerato l'organico della Banca alla data del presente accordo, nonché i criteri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 dell'accordo nazionale 4.2.2016 di cui in premessa, vengono complessivamente individuati 9 ambiti territoriali e n. 10 RLS ripartiti come segue:

- N. 1 RLS per NORD OVEST (Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta)
- N. 1 RLS per LOMBARDIA
- N. 2 RLS per EMILIA (compresa la sede della Direzione Generale in Bologna) e TRIVENETO
- N. 1 RLS per ROMAGNA e MARCHE
- N. 1 RLS per TOSCANA e UMBRIA

- N. 1 RLS per LAZIO E ABRUZZO
- N. 1 RLS per CAMPANIA, PUGLIA e BASILICATA
- N. 1 RLS per SARDEGNA
- N. 1 RLS per SICILIA

Le Parti confermano che l'individuazione degli ambiti territoriali nonché il numero di RLS a ciascuno di essi assegnato realizza, allo stato, l'equa distribuzione degli RLS stessi sul territorio ove è presente la Banca ed è coerente con l'organizzazione aziendale.

I candidati sono presentati dagli organismi sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo. Detti candidati vengono prescelti, di norma, fra i lavoratori che rivestono al momento della elezione la carica di dirigente degli organismi medesimi. Le Parti, in considerazione delle caratteristiche della Banca, convengono altresì che possano essere candidati ed eventualmente eletti RLS, lavoratori dipendenti di Unipol Banca che non rivestono cariche di dirigente sindacale, pur in presenza di Rappresentanze Sindacali Aziendali e Dirigenti Provinciali/Regionali/Nazionali nei medesimi ambiti territoriali.

Art. 2 – Permessi per lo svolgimento delle elezioni

Ai membri del Comitato Elettorale spetta una giornata di permesso retribuito in occasione della data di svolgimento delle elezioni degli RLS.

Art. 3 – Spese per l'esercizio delle funzioni dei RLS

Allo scopo di sollevare ciascun RLS dalle maggiori spese – rispetto a quelle normalmente sostenute nell'abituale sede di lavoro – effettivamente sopportate e documentate, strettamente necessarie per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute, si conviene quanto segue:

- in caso di spostamento all'interno del territorio comunale ove è la sede di lavoro del RLS, verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute utilizzando il solo mezzo pubblico (non verranno rimborsate ad es. le spese per l'utilizzo del taxi o dell'auto propria);
- in caso di spostamento al di fuori del territorio comunale ove è la sede di lavoro del RLS ed entro un raggio di 200 km dallo stesso per tratta di sola andata, verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute utilizzando il mezzo pubblico, nonché verrà effettuato il rimborso piè di lista delle spese documentate per il pasto, nel limite massimo del valore di diaria previsto dal vigente CCNL del credito (resta in ogni caso escluso il trattamento di diaria);
- in caso di spostamento al di fuori del territorio comunale ove è la sede di lavoro del RLS ed in un raggio superiore a 200 km per tratta di sola andata, verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute utilizzando il mezzo pubblico (in caso di effettiva necessità, l'uso dell'aereo potrà essere autorizzato dal responsabile della funzione del Personale esclusivamente per spostamenti da e verso le isole, nell'ipotesi di prolungata assenza dal servizio – superiore a 15 giorni di calendario – di un RLS di tale ambito territoriale), nonché verrà effettuato il rimborso piè di lista delle spese documentate per il pasto, nel limite massimo del valore di diaria previsto dal vigente CCNL del credito (resta in ogni caso escluso il trattamento di diaria), ed il rimborso piè di lista delle eventuali spese di pernottamento.

In caso di comprovata assenza di collegamenti con mezzi pubblici o di obiettiva difficoltà nell'utilizzo degli stessi (a mero titolo esemplificativo: tempo di viaggio eccessivo o comunque sproporzionato in relazione all'entità dello spostamento, necessità di utilizzare più mezzi - anche dello stesso tipo – per coprire la tratta del caso, ecc.) il RLS potrà essere autorizzato dal responsabile della funzione del Personale all'uso della propria autovettura; in tal caso il rimborso chilometrico avverrà con i criteri tempo per tempo in essere per i dipendenti Unipol Banca.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones across the bottom, some with initials like 'RAS' and '2'.

Art. 4 – Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso ai luoghi di lavoro - limitatamente all'ambito territoriale di competenza di ciascun RLS - può avvenire previa comunicazione al responsabile della funzione del Personale, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed alla funzione Sicurezza della Banca, con preavviso di norma di 1 giorno lavorativo salvo i casi particolari di urgenza.

Resta inteso che, in caso di effettiva necessità e nell'ipotesi di prolungata assenza dell'unico RLS all'interno di un ambito territoriale, il responsabile della funzione del Personale potrà autorizzare l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di RLS appartenente ad altro ambito territoriale limitrofo, che utilizzerà i permessi di propria spettanza.

Art. 5 – Diritto di comunicazione

Si conviene che le agibilità sindacali in materia di Bachecca Sindacale Elettronica si applichino a tutti i RLS.

Art. 6 – Formazione dei RLS

L'azienda darà corso tempestivamente agli interventi di formazione nei confronti dei RLS che risultano eletti, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 dell'accordo nazionale del 4.2.2016.

Art. 7 – Permessi spettanti ai RLS

Per l'espletamento del mandato, ad integrazione di quanto previsto dal comma I dell'accordo nazionale del 4.2.2016, sono concessi a ciascun RLS permessi retribuiti nel limite complessivo di 70 ore annue, con l'esclusione delle ore utilizzate per l'espletamento dei compiti indicati all'art. 50 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, lett. b), c), d), i) – limitatamente alle visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti – e lett. l).

Così come previsto dal comma II dell'art. 6 dell'accordo nazionale del 4.2.2016, in via sperimentale, dal predetto monte ore sono altresì esclusi i tempi di viaggio strettamente necessari per recarsi nei luoghi di lavoro ove si esegue l'accesso, laddove gli stessi si trovino al di fuori del comune ove è situata la sede di lavoro del rappresentante, e siano comunque situati all'interno dell'ambito territoriale di competenza di ciascun rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, compresi i casi previsti dal comma 2 dell'art. 4 del presente accordo.

Le richieste di permesso devono essere presentate con un preavviso di norma di 1 giorno lavorativo salvo i casi particolari di urgenza (ad esempio, eventi criminosi, infortuni gravi, ...).

Art. 8 – Disposizioni finali

Il Regolamento per l'elezione dei RLS viene allegato al presente accordo.

Per ogni altro aspetto qui non disciplinato relativo alla materia del presente accordo, si darà applicazione al D. Lgs. 81/2008 nonché all'accordo nazionale del 4.2.2016, integrato dal verbale di riunione del 16.3.2016.

Il presente accordo segue, per la scadenza, le sorti della corrispondente intesa a livello nazionale del 4.2.2016.

Le parti si incontreranno, su richiesta di anche solo una di queste, al termine del primo anno di applicazione del presente accordo, e cioè entro la fine del mese di novembre 2017, per verificarne l'andamento.

Si precisa, infine, che il presente accordo annulla e sostituisce integralmente l'accordo sottoscritto in materia in data 30.11.2012.

UNIPOL BANCA S.p.A.


FABI

FIRST/CISL


FISAC/CGIL


U.G.L.

UIL C.A.









REGOLAMENTO ELETTORALE

Per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza presso UNIPOL BANCA S.p.A.
Redatto unitariamente dagli Organi di Coordinamento delle RR.SS.AA.
FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, U.G.L., UIL C.A.
Sottoposto alla verifica di congruità da parte della Banca

Art. 1 – DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto tutti i dipendenti di UNIPOL BANCA S.p.A. in servizio alla data delle elezioni e risultanti dagli appositi registri, aggiornati alla fine del mese precedente la data delle elezioni, forniti dall'Azienda.

Il diritto di voto è riconosciuto anche ai lavoratori distaccati presso l'azienda distaccataria.

L'Azienda ha il compito di predisporre il sistema informatico necessario per le elezioni. Pertanto, al fine di garantirne la tempestiva attivazione, le oo.ss.aa. si impegnano a fornire alla Banca l'elenco dei candidati – con i relativi ambiti territoriali di appartenenza – almeno 30 giorni prima della data delle elezioni.

Art. 2 – COMITATO ELETTORALE

Presso la Direzione Generale verrà costituito il Comitato Elettorale.

Il Comitato Elettorale sarà costituito previa designazione di un membro da parte di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente Regolamento, individuato dalle Segreterie degli Organi di coordinamento delle RR.SS.AA.

In caso di impedimento o rinuncia da parte dei membri così designati dalle predette oo.ss.aa., le stesse provvederanno alle relative sostituzioni. In ogni caso il Comitato dovrà essere nominato almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.

I componenti il Comitato Elettorale non possono essere candidati all'elezione a RLS.

I componenti il Comitato provvedono all'elezione, a maggioranza assoluta, del Presidente e del Segretario.

Il Comitato ha il compito di:

- stabilire la data delle elezioni d'intesa con l'Azienda, la quale fornirà allo stesso gli elenchi degli aventi diritto al voto;
- dirimere con decisione inappellabile le controversie in materia elettorale. Le decisioni vengono assunte a maggioranza, con la presenza di almeno il 50% dei componenti il Comitato Elettorale. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente;
- promulgare i risultati delle elezioni e procedere alla proclamazione degli eletti (tramite Bachecca Sindacale Elettronica);
- procedere ad ogni altro eventuale adempimento connesso con le elezioni.

Art. 3 – SEGGIO ELETTORALE

Presso la Direzione Generale è istituito il Seggio Elettorale, composto dai membri del Comitato Elettorale.

Il Seggio Elettorale provvederà a verificare la validità delle votazioni.

Il Seggio Elettorale procederà poi allo scrutinio dei voti ed a tutte le operazioni ad esso connesse.

Art. 4 – SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Le elezioni per la designazione dei RLS si svolgono nel luogo di lavoro e durante il normale orario di lavoro e, possibilmente, in un'unica giornata. Data e orari verranno stabiliti dal Comitato Elettorale d'intesa con l'Azienda.

L'Azienda si impegna a favorire la partecipazione al voto di tutti i lavoratori.

Art. 5 – LISTE DEI CANDIDATI

Le candidature saranno presentate al Comitato Elettorale dalle Segreterie degli Organi di coordinamento delle RR.SS.AA. e le stesse dovranno pervenire prima dell'indizione della data delle elezioni e comunque entro 10 giorni dalla data della firma dell'accordo aziendale sui RLS.

Il Comitato Elettorale provvederà a redigere l'elenco dei candidati in ordine alfabetico, inserendo per ciascun ambito territoriale nominativi che ivi prestano servizio.

Le liste verranno diffuse mediante Bachecca Elettronica, a cura del Comitato Elettorale, almeno 10 giorni prima della data delle elezioni.

Art. 6 – VALIDITA' DELLE ELEZIONI

Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei voti espressi.

Art. 7 – MODALITA' DI ESERCIZIO DEL VOTO

La votazione avverrà in modalità elettronica, garantendo ai lavoratori la massima riservatezza.

Ogni lavoratore esprimerà il proprio voto avendo come riferimento i nominativi dei candidati del proprio ambito territoriale ed esprimerà il voto per tanti nominativi quanti sono i rappresentanti previsti per tale ambito.

Non è ammesso il voto per delega.

Il lavoratore assente dalla postazione lavorativa nel giorno della elezione – in via del tutto eccezionale ed in deroga a quanto previsto dal 1° comma - potrà esercitare comunque il proprio diritto di voto con una mail a SindacatiUnipolBanca@unipolbanca.it.

ART. 8 – SCRUTINIO

Il Seggio Elettorale provvede allo scrutinio, redigendo apposito verbale dal quale risultino i voti riportati da ciascun candidato.

Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

Eventuali reclami avverso la proclamazione degli eletti, da presentare entro 5 giorni dalla promulgazione degli eletti effettuata tramite bacheca elettronica, saranno esaminati entro i 5 giorni successivi dal Comitato Elettorale che comunicherà le proprie decisioni ai presentatori.

Art. 9 – DURATA DEL MANDATO DEI RLS

I RLS durano in carica 4 anni. Scaduto tale periodo essi mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti.

Nel caso in cui durante il quadriennio un RLS venga a cessare dall'incarico per qualunque causa, esso è sostituito dal primo dei non eletti nel medesimo ambito territoriale; ove ciò non fosse possibile si procederà a nuova elezione del RLS cessato nell'ambito territoriale interessato.

I sostituti restano in carica fino al termine del mandato del RLS sostituito; essi subentreranno nella spettanza del monte ore di permessi annuali, per la quota ancora non utilizzata.

Art. 10 – ELEZIONI SUCCESSIVE

Le elezioni successive alla prima devono essere indette almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato.

